

COMUNE DI LOCULI

C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO

STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 luglio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dr. Antonio Pantaleo Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Pantaleo Serra

IL SINDACO
Geom. Salvatore Fois

COMUNE DI LOCULI

C.A.B. 08020 - PROVINCIA DI NUBORO

STATUTO COMUNALE

Adoptato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.D.E.
Dr. Antonio Panzani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Panzani

IL SINDACO
Dr. Antonio Panzani

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Loculi è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercita il proprio ruolo e le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi d'equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e d'altri soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa, a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli d'efficienza e d'efficacia e di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione d'accordi con altri enti locali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, per rendere armonico il processo complessivo di sviluppo del territorio di Loculi.
7. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo d'integrazione europea, favorendo la libertà, la solidarietà e la pace fra i popoli anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città che abbiano comuni caratteristiche storiche e culturali, promuovendo nella Comunità locale iniziative sociali di ricerca, d'educazione e di cooperazione per la pace.
8. Favorisce, nello spirito della solidarietà umana, l'integrazione sociale nella Comunità di Loculi, degli immigrati e dei profughi politici e indirizza la propria azione per integrare nel tessuto cittadino i numerosi nuovi quartieri.
9. Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare azioni positive per effettive condizioni di pari opportunità, e assume il valore della differenza sessuale, quale piena affermazione della personalità della donna e di più libero rapporto tra donna e uomo.
10. Tutela l'integrità del proprio territorio e assume quale valore fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente garantendo e adottando tutte le iniziative atte a proteggere le proprie risorse naturali ed a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, del suolo, acustico, delle acque.
11. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini, operando per assicurare la tutela della salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro, favorendo una diffusa educazione sanitaria, promuovendo iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e solidaristici che si esprimono anche nella donazione del sangue.
12. Sviluppa un efficiente sistema d'assistenza sociale che salvaguardi in particolare i diritti degli anziani, dei minori, dei disabili, operando altresì per il completo abbattimento delle barriere architettoniche.
13. Riconosce e tutela i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, e favorisce forme specifiche di partecipazione alla vita della Comunità di Loculi
14. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo e orientando la creazione di nuove opportunità di lavoro, anche attraverso specifici interventi tesi al miglioramento del sistema produttivo locale, alla crescita della piccola e media impresa, dell'associazionismo cooperativo, del commercio, del turismo, del terziario avanzato, dell'artigianato, dell'agricoltura e della pastorizia, delle arti e dei mestieri tipici locali.
15. Favorisce e adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico, promuovendo interventi anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, che favoriscano la ricerca scientifica, il miglioramento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazione e servizi.
16. Opera per valorizzare il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni, sostenendo le libere forme associative quale momento di pluralismo associativo e istituzionale.
17. Il Comune rappresenta la comunità di Loculi nei rapporti con lo Stato, con la regione Sardegna con la Provincia di Nuoro e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
18. In ossequio ai principi della convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e in conformità dell'art. 6 della Costituzione della Repubblica Italiana, la lingua sarda, quale lingua della comunità, è parificata a quella italiana.

Ogni atto può essere redatto nella lingua della comunità salvi gli obblighi di traduzione ufficiale nei casi previsti dai punti seguenti:

- a) gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica Italiana devono essere redatti in lingua italiana o, comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale;
 - b) gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della comunità Europea devono essere stesi in una lingua ufficiale della Comunità Europea o, comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore originale. Sono possibilmente bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti e, comunque, ad un insieme determinato di essi.
19. Il patrono di Loculi è San Pietro , la cui festività si celebra il giorno 18 gennaio
20. Il presente statuto, entro 180 gg. dalla sua esecutività, deve essere redatto in lingua sarda ed avrà lo stesso valore di quello redatto in lingua italiana.

ART. 2

FINALITÀ

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
 - h) Favorisce la ricerca ed il ripristino della toponomastica locale secondo la tradizione loculese.

ART. 3

PROMOZIONE DELLE LINGUA SARDA

USO DELLA LINGUA SARDA

1. Nel Consiglio comunale di Loculi possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
L'Amministrazione garantisce, su richiesta di uno o più consiglieri, la traduzione di tali interventi resi in forma orale o scritta.
2. Degli interventi svolti in lingua sarda deve essere assicurata la verbalizzazione.

Nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti può essere usata la lingua sarda, purché al testo in lingua sarda sia accompagnato quello in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione comunale può essere usata la lingua sarda.

4. L'Amministrazione comunale s'impegna ad adeguare le proprie strutture organizzative, anche attraverso corsi di aggiornamento e di qualificazione del personale dell'ente, al fine di conseguire le finalità cui s'ispirano le norme del presente articolo.

5. La toponomastica delle località, delle vie, degli edifici pubblici e storici e di altri beni di rilevanza per la memoria storica del Comune, deve essere bilingue (sardo-italiano).

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 3828 Ha. confina con i comuni di Irgoli – Galtelli - Lula
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Cairoli
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del comune di Loculi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Comune di Loculi
2. Il Comune di Loculi dovrà dotarsi di un proprio stemma e gonfalone riproducenti il sigillo storico.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

ART. 6

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Il Comune di Castell'Alto è un comune italiano di 1.100 abitanti, situato nella provincia di Sondrio, in Lombardia. È un comune di tipo rurale, con un'economia basata principalmente sull'agricoltura e sul turismo.

Il territorio comunale è caratterizzato da una morfologia prevalentemente collinare, con una superficie totale di circa 15 km². Il clima è di tipo continentale, con inverni freddi e estati calde.

Il Comune di Castell'Alto è dotato di una struttura amministrativa completa, con un sindaco, un consiglio comunale e un ufficio di stato civile. Inoltre, il Comune è aderente a diverse associazioni di categoria e di volontariato.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Castell'Alto è costituito dalle località di Castell'Alto, Castell'Alto Inferiore, Castell'Alto Superiore, Castell'Alto Nuovo, Castell'Alto Vecchio, Castell'Alto Grande, Castell'Alto Piccolo, Castell'Alto Medio, Castell'Alto Alto, Castell'Alto Basso, Castell'Alto Est, Castell'Alto Ovest, Castell'Alto Nord, Castell'Alto Sud, Castell'Alto Estremo, Castell'Alto Centrale, Castell'Alto Orientale, Castell'Alto Occidentale, Castell'Alto Settentrionale, Castell'Alto Meridionale, Castell'Alto Orientale, Castell'Alto Occidentale, Castell'Alto Settentrionale, Castell'Alto Meridionale.
2. Il Comune di Castell'Alto ha sede in via ...
3. Le funzioni del Comune di Castell'Alto sono esercitate dal Sindaco e dal Consiglio Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale di Castell'Alto è organizzata in uffici e servizi, secondo le esigenze del Comune.

ART. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Castell'Alto ha lo stemma e il gonfalone di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.
2. Il Comune di Castell'Alto ha il proprio stemma e gonfalone, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.
3. Il Comune di Castell'Alto ha il proprio stemma e gonfalone, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.
4. Il Comune di Castell'Alto ha il proprio stemma e gonfalone, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.
5. Il Comune di Castell'Alto ha il proprio stemma e gonfalone, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.
6. Il Comune di Castell'Alto ha il proprio stemma e gonfalone, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 161 del 1988.

ART. 6

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune di Castell'Alto ha il Consiglio Comunale dei Ragazzi, costituito da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castell'Alto ha il compito di esprimere il parere del Comune sui progetti di legge e sui provvedimenti di interesse per i ragazzi.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castell'Alto ha il compito di esprimere il parere del Comune sui progetti di legge e sui provvedimenti di interesse per i ragazzi.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castell'Alto ha il compito di esprimere il parere del Comune sui progetti di legge e sui provvedimenti di interesse per i ragazzi.

ART. 7

IL COMUNE, I GIOVANI E LA PARROCCHIA

1. Il Comune considera una delle finalità essenziali l'azione di tutela e di sostegno nei confronti dei bambini, ragazzi e giovani, ed il loro armonico inserimento nel tessuto sociale.
2. Il Comune al fine di favorire la comunicazione e la reciproca informazione e di individuare e concordare degli adeguati interventi tendenti a migliorare la condizione giovanile nel proprio territorio, indice annualmente delle riunioni pubbliche con i giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni giovanili. Analoga riunione sarà effettuata, sempre a cadenza annuale; con la partecipazione dei genitori, per affrontare, in modo specifico, la problematica dell'infanzia.
3. Il Comune si impegna attraverso le Associazioni locali, Pro-Loco, Cooperative di Servizi, comunità religiose e la Parrocchia, pur ch  in regola con le iscrizioni, la gestione in forma diretta di ogni servizio: Ludoteca, Scuola Materna, Biblioteca, Musei, Siti Archeologici, Servizi Sociali e Assistenza Domiciliare per gli anziani e/o bisognosi individuati dalla Amministrazione Comunale e dal Servizio alla Persona (Sociale) e qualsiasi altra iniziativa di Associazionismo non elencato.
4. Il Comune si impegna a promuovere, nel corso di ogni anno scolastico, delle lezioni che possano fornire agli studenti una adeguata informazione sui problemi della droga, alcoolismo, della tutela ambientale e della protezione civile con particolare riguardo agli incendi estivi.
5. Il Comune, consapevole del ruolo fondamentale svolto nel favorire la socializzazione ed un armonico sviluppo psico-fisico da alcune specifiche Associazioni di rilievo Nazionale e Internazionale, si prefigge, nei limiti delle proprie possibilit , di favorirne la diffusione ed il consolidamento.
6. Il fanciullo non devono pi  essere considerati propriet  dei genitori, ma essere riconosciuti quali persone, con i loro diritti e le loro necessit .
7. I diritti dei fanciulli nel loro ambiente devono essere salvaguardati, istituendo a tale scopo un organo ufficiale, in seno al Comune, in collaborazione con altri Enti ed Associazioni.
8. Il Comune, si impegna perch  il fanciullo possa svolgere le sue attivit  di gioco, in un ambiente in cui siano garantiti convenienti rapporti umani, nonch  spazi, tempi, mezzi materiali e strumenti idonei alla sua et  e adatti alle sue condizioni fisiche e psichiche.
9. I fanciulli, comunque minorati, disadattati, e ammalati devono poter godere di ogni Assistenza pre-scolastica, scolastica, parascolastica ed extra scolastica avente soprattutto carattere ludico e lavorativo, in relazione e nella misura consentita dalla loro infermit  e del loro disadattamento.
10. Qualora la situazione economica costringa la madre a lavorare per mantenere la sua famiglia, la donna dovrebbe beneficiare di attrezzature sovvenzionate, come, per esempio di nidi comunali.
11. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 50 comma 7 del Decreto legislativo 267/2000 il Comune si doter  di un " piano regolatore dei tempi", alla cui predisposizione saranno chiamati persone, enti, associazioni ed organismi interessati.
12. Il Comune riconosce alla Parrocchia ed alle Comunit  Religiose, una funzione formativa ed educativa e si impegna, nei limiti della propria disponibilit  finanziaria a sostenerne le iniziative.

ART. 8

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il comune persegue le proprie finalit  attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicit  e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini e qualsiasi altro Comune che condividono le forme di collaborazione e di cooperazione, con la provincia di Nuoro, con la Regione Sardegna e la Comunit  Montana n 10 delle Baronie

ART. 9

PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) Riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le Commissioni Consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3 lett. C, del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - b) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - c) Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale trova applicazione il successivo art. 37 concernente la nomina di detto organo.

ART. 10

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

ART. 11

TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute.
2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione.
3. Il Comune s'impegna a garantire l'inserimento dei giovani nella comunità.

ART. 12

ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge, secondo le modalità previste dalla legge regionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

ART. 9

PARI OPPORTUNITÀ

- 1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti la Commissione Consultiva Interne e due di concorsi, fermo restando il principio di cui all'art. 36 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 292 del 1997 e successive modificazioni. L'eventuale impossibilità deve essere soppiantata con altri posti;
 - a) Adotta ogni altra iniziativa per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - a) Garantisce la partecipazione delle donne ai procedimenti di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionato alla loro presenza nei vari livelli;
 - a) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di parità di trattamento presso il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - a) per la presenza di esempi di azioni volte a realizzare l'obiettivo successivo art. 37 regolamento in materia di detto organo.

ART. 10

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPATE. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

- 1. Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri comuni e l'Associazione Sanitica Locale, con finalità di integrazione sociale e servizi di tipo sanitario, ai sensi della legge n. 104 del 1992, con il fine di promuovere iniziative legislative mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 292 del 1997. SBT, dovrà quindi agevolare gli interventi di realizzazione di interventi di coordinamento del servizio sanitario.
- 2. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate, il Comune provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento con i servizi sociali, sanitari ed educativi e di tenere libero quest'ultimo dal punto di vista delle responsabilità, riservando le decisioni.

ART. 11

TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE

- 1. Il Comune promuove e gestisce, nell'ambito delle sue competenze, il piano della salute.
- 2. Il Comune opera per l'attuazione di un'efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento alle famiglie, agli anziani, ai minori, agli handicappati e per la promozione di ogni causa e forma di prevenzione.
- 3. Il Comune è tenuto a garantire l'assistenza sanitaria di giorno nella comunità.

ART. 12

ASSISTENZA SCOLASTICA

- 1. Il Comune, secondo le modalità previste dalla normativa statale, regionale e provinciale, provvede all'assistenza scolastica e al servizio di refezione scolastica.

ART. 13

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune promuove periodiche indagini conoscitive sullo stato ambientale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente nelle sue peculiarità.
3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 14

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di costume e tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

ART. 15

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica, il Comune promuove ed attua un'organica pianificazione del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, produttivi, delle infrastrutture e dei servizi.

ART. 16

CONFERENZA STATO – CITTÀ – AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale delle direttive della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, in particolare per:
 - a) L'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) La promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 - c) Le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

ART. 17

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

Il Comune promuove politiche e iniziative per la tutela del patrimonio naturale, storico e artistico, favorendo la sua conoscenza, la sua valorizzazione e la sua salvaguardia.

ART. 14

PROMUOVIMENTO DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Il Comune promuove e favorisce lo sport dilettantistico ed il tempo libero, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini.

ART. 15

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune promuove e favorisce l'assetto e l'utilizzazione del territorio, favorendo la sua valorizzazione e la sua salvaguardia.

ART. 16

CONFERENZA STATO - CITTÀ - AUTONOMIE LOCALI

Il Comune partecipa alle conferenze Stato - Città - Autonomie Locali, promuovendo iniziative e attività di collaborazione e di coordinamento con gli enti locali.

ART. 17

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune promuove politiche e iniziative per la tutela dei dati personali, favorendo la loro conoscenza, la loro valorizzazione e la loro salvaguardia.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 18

ORGANI

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 19

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute della giunta e del Consiglio possono essere redatti nella lingua della comunità, ma devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.
5. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 20

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

II OTTO

ORGANIZZAZIONE GENERALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 18

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le Commissioni Consiliari.
2. Il Sindaco è l'organo esecutivo del Comune e rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il Consiglio Comunale è l'organo deliberante del Comune e ha il potere di approvare o disapprovare le deliberazioni della Giunta.
4. Le Commissioni Consiliari sono organi di studio e di consultazione del Consiglio Comunale.

ART. 19

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza semplice, salvo diversa disposizione di legge.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione di legge.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza qualificata, salvo diversa disposizione di legge.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza qualificata, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 20

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo deliberante del Comune e ha il potere di approvare o disapprovare le deliberazioni della Giunta.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo deliberante del Comune e ha il potere di approvare o disapprovare le deliberazioni della Giunta.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 21

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

ART. 22

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 23

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato e autorizzato la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società per un importo complessivo di Lire 1.000.000.000, di cui Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti e Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti e Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti.

ART. 21

SESSIONI E CONVOCAZIONE

Le sessioni ordinarie del Consiglio d'Amministrazione si svolgono annualmente in una o più sedute, a seconda delle necessità della gestione, e sono convocate dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal delegato a tale scopo. Le sessioni straordinarie si svolgono a richiesta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del delegato a tale scopo.

ART. 22

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato e autorizzato la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società per un importo complessivo di Lire 1.000.000.000, di cui Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti e Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti.

ART. 23

COMMISSIONI

Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato e autorizzato la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società per un importo complessivo di Lire 1.000.000.000, di cui Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti e Lire 500.000.000 sono state sottoscritte e versate in contanti.

ART. 24

COMMISSIONI ESTERNE

1. Per particolari materie possono essere nominate, dalla Giunta Municipale, Commissioni formate anche da tecnici esperti nei vari settori, con funzioni consultive.

ART. 25

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza viene attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 26

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previste dal regolamento consiliare;
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. I consiglieri dispongono presso la sede del Comune dei servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

7. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza del Consiglio e delle commissioni per la durata del dibattito e

ART. 24

COMMISSIONI ESTERNE

Per particolari materie possono essere nominate Commissioni Esterne, composte da tecnici esperti nei vari settori, con funzioni consultive.

ART. 25

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consultive, funzioni di controllo e di garanzia, le quali possono essere istituite anche in materia di opposizione.

ART. 26

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero in caso di ammissione a carica, secondo la relativa ripartizione.

2. I consiglieri comunali partecipano al Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del mandato loro conferito. Hanno diritto di voto e di partecipazione ai deliberamenti del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di essere ammessi a tutte le riunioni del Consiglio Comunale, a meno che non siano esclusi per motivi di ordine o di sicurezza. Possono essere ammessi anche i familiari dei consiglieri comunali.

4. Il Consiglio Comunale comunale, con la propria deliberazione, può istituire Commissioni di studio e di ricerca.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di proporre, discutere e votare su qualsiasi oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con la riserva di non essere ammessi a discutere su materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di intervenire in qualsiasi sede del Consiglio Comunale, a meno che non siano esclusi per motivi di ordine o di sicurezza. Possono essere ammessi anche i familiari dei consiglieri comunali.

7. Il Consiglio Comunale comunale, con la propria deliberazione, può istituire Commissioni di studio e di ricerca.

8. I consiglieri comunali hanno diritto di proporre, discutere e votare su qualsiasi oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con la riserva di non essere ammessi a discutere su materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

9. I consiglieri comunali hanno diritto di intervenire in qualsiasi sede del Consiglio Comunale, a meno che non siano esclusi per motivi di ordine o di sicurezza. Possono essere ammessi anche i familiari dei consiglieri comunali.

10. I consiglieri comunali hanno diritto di proporre, discutere e votare su qualsiasi oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con la riserva di non essere ammessi a discutere su materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

11. I consiglieri comunali hanno diritto di intervenire in qualsiasi sede del Consiglio Comunale, a meno che non siano esclusi per motivi di ordine o di sicurezza. Possono essere ammessi anche i familiari dei consiglieri comunali.

12. I consiglieri comunali hanno diritto di proporre, discutere e votare su qualsiasi oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con la riserva di non essere ammessi a discutere su materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

11. I Consiglieri comunali, che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato

ART. 27

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere le convocazioni del Consiglio Comunale secondo le Modalità dettate dall'art. 39 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 27 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 28

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. È istituita, presso il comune di Loculi, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 25, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4 ter del D.Lgs.

quali non costituiscono un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 27, comma 2, del presente regolamento.

Il Consiglio regionale è presieduto dal presidente del Consiglio regionale, eletto dal Consiglio regionale per un periodo di carica di sei anni.

Il presidente del Consiglio regionale è eletto dal Consiglio regionale per un periodo di carica di sei anni. Il presidente del Consiglio regionale è eletto dal Consiglio regionale per un periodo di carica di sei anni.

Il presidente del Consiglio regionale è eletto dal Consiglio regionale per un periodo di carica di sei anni. Il presidente del Consiglio regionale è eletto dal Consiglio regionale per un periodo di carica di sei anni.

ART. 27

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri regionali hanno diritto di presenziare integralmente alle deliberazioni del Consiglio regionale e di intervenire liberamente, con voto di astensione, nel corso delle medesime deliberazioni.
2. Le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio regionale sono disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, che preparano e di accedere ai dati e alle informazioni amministrative e sono tenuti al segreto nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto e dovere di astenersi da quelle dichiarazioni e prevenzioni informative sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'intermediazione del capigruppo, di cui al successivo art. 27 del presente regolamento.
4. Ognun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente al capigruppo i redditi e i redditi accessori percepiti nel periodo di riferimento del Consiglio comunale.

ART. 28

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e nei termini di cui all'articolo 27 del presente regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, il numero della designazione di gruppo è costituito dalle cifre che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppi e consiglieri sono assegnati alla giunta, che stabilisce il miglior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nel caso di elezioni multiple, il numero di capigruppi è stabilito dal regolamento del Consiglio comunale.
3. È istituito il gruppo di lavoro per la trasparenza, di cui all'articolo 27, comma 4, del presente regolamento.

18 Agosto 2000, n° 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

ART. 29

SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 30

ATTRIBUZIONI D'AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - d) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 32

ATTRIBUZIONI D'ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni d'organizzazione:
 - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 33

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia d'ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica;
 - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché, per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

ART. 34

VICESINDACO

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 35

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 36

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 37

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i

ART. 24

VICE SINDACO

Il vice sindaco non ha poteri sostanziali e l'incarico che gli è delegato per l'esercizio di tutti i funzioni del sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il vice sindaco deve essere scelto dal consiglio comunale e il suo mandato dura lo stesso periodo di quello del sindaco.

ART. 25

MOZIONI DI SINDACO

Il vice sindaco può presentare al consiglio comunale una proposta di delibera concernente l'attività amministrativa del sindaco e la giunta comunale. Il vice sindaco può anche presentare al consiglio comunale una proposta di delibera concernente l'attività amministrativa del sindaco e la giunta comunale. La mozione di sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali e viene messa in discussione nel consiglio comunale. Il consiglio comunale può approvare o respingere la mozione di sindaco e la giunta comunale.

ART. 26

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

Il sindaco può dimettersi dal suo ufficio presentando al consiglio comunale una proposta di delibera concernente la sua dimissioni. La proposta di delibera deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali. Il consiglio comunale può approvare o respingere la proposta di delibera. Il sindaco è considerato dimissionario dal momento in cui il consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera. Il sindaco è considerato dimissionario anche in caso di impedimento permanente. Il sindaco è considerato dimissionario anche in caso di impedimento permanente. Il sindaco è considerato dimissionario anche in caso di impedimento permanente.

ART. 27

GIUNTA COMUNALE

La giunta comunale è composta da un numero di consiglieri comunali determinato dal consiglio comunale. La giunta comunale ha il compito di assistere il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni. La giunta comunale è presieduta dal sindaco. La giunta comunale ha il compito di assistere il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni. La giunta comunale è presieduta dal sindaco.

- programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 38

COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 2 (due) e non superiore a 4 (quattro), di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori possono essere scelti sia fra i consiglieri e sia tra membri esterni al Consiglio Comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

ART. 39

NOMINA

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 40

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 41

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;

- b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) Elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) Assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) Affida gli incarichi ai professionisti, anche di natura fiduciaria;
- g) Approva i progetti preliminari definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- h) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- i) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- j) Nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- k) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni esclusi gli acquisti di beni immobili di competenza del Consiglio;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - q) Approva il PEG;
 - r) Autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 42

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

(a) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e di autorizzare il management a disporre di somme di denaro per le operazioni ordinarie della società.
 (b) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e di autorizzare il management a disporre di somme di denaro per le operazioni ordinarie della società.
 (c) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e di autorizzare il management a disporre di somme di denaro per le operazioni ordinarie della società.
 (d) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e di autorizzare il management a disporre di somme di denaro per le operazioni ordinarie della società.
 (e) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e di autorizzare il management a disporre di somme di denaro per le operazioni ordinarie della società.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTICIPAZIONE E DIRITTI DEL CAPITALE

CAPO I

PARTICIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 42

PARTICIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promotore e titolare la partecipazione del cittadino singolo o associato, all'amministrazione dell'ente locale, è assicurato l'imparzialità e la trasparenza.
 2. La partecipazione si espone attraverso l'individuazione delle forme associative e di partecipazione e di controllo e di gestione.
 3. Il consiglio comunale presiede e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 43

ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme d'associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali d'associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento d'associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consultazione delle associazioni.

ART. 44

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascun'associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 5 giorni.

ART. 45

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 46

VOLONTARIATO

CAPITOLO

ASSOCIAZIONI VOLONTARIE

ART. 1

ASSOCIAZIONE

1. L'associazione è un'organizzazione stabile e permanente di persone fisiche o giuridiche, che si costituisce al fine di perseguire uno o più scopi di interesse generale, culturale, sportivo, sociale o economico, e che opera in modo volontario e senza scopo di lucro.

2. L'associazione è costituita da uno o più soci, che possono essere italiani o stranieri, e che sono ammessi all'iscrizione in base alle condizioni stabilite nel regolamento dell'associazione.

3. L'associazione è dotata di personalità giuridica e di patrimonio proprio, e può acquistare, alienare, ipotecare e gravare i suoi beni, e può essere parte in causa in giudizio.

4. L'associazione è governata dalle norme stabilite nel regolamento, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci, e può essere modificata o abrogata dalla stessa assemblea.

5. L'associazione è responsabile delle attività svolte dai suoi soci, e può essere tenuta risarcitoria nei confronti di terzi per danni causati dalle sue attività.

ART. 2

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni riconosciute godono di tutti i diritti civili e politici, e sono ammesse a tutti gli uffici pubblici e privati.

2. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività economiche, culturali, sportive, sociali e educative, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

3. Le associazioni riconosciute sono ammesse a stipulare contratti di assicurazione, e possono essere beneficiarie di agevolazioni fiscali.

4. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di ricerca scientifica e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

5. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di promozione sociale e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

ART. 3

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni riconosciute sono ammesse a ricevere contributi pubblici e privati, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

2. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di promozione sociale e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

3. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di ricerca scientifica e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

4. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di promozione sociale e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

5. Le associazioni riconosciute sono ammesse a partecipare a tutte le attività di promozione sociale e culturale, e possono essere beneficiarie di sussidi e agevolazioni.

ART. 4

VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 47

CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 48

PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta d'adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 40 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

ART. 49

PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in base ai principi di partecipazione e di solidarietà.
 2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e sociale siano svolte sotto l'egida del Comune e siano necessarie per la loro migliore attuazione e siano tutelate sotto l'aspetto giuridico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 47

CONSULENZE

1. Il comune promuove forme di consulenza e di partecipazione della popolazione alle attività di sviluppo sociale e culturale.
 2. Le forme di partecipazione sono stabilite in appositi regolamenti.

ART. 48

PETIZIONI

1. Ogni cittadino può presentare al comune una petizione concernente un interesse pubblico o un interesse collettivo.
 2. La petizione deve essere firmata da almeno dieci cittadini che non siano in grado di firmare personalmente.
 3. La petizione deve essere presentata al comune entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
 4. La petizione deve essere presentata al comune entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
 5. Il comune deve esaminare la petizione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
 6. La petizione deve essere presentata al comune entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 49

PROPOSTE

1. Qualsiasi cittadino può presentare al comune una proposta concernente un interesse pubblico o un interesse collettivo.
 2. La proposta deve essere firmata da almeno dieci cittadini che non siano in grado di firmare personalmente.
 3. La proposta deve essere presentata al comune entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 50

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, d'attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - b) statuto comunale;
 - c) regolamento del consiglio comunale;
 - d) piano urbanistico generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 51

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

La delega di cui all'articolo 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 è stata conferita al Parlamento e non al Consiglio dei Ministri.

ART. 50

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti nel territorio di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 può chiedere di sottoporre a referendum consultativo una o più materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di:
 - a) attività amministrative;
 - b) attività di gestione;
 - c) attività di manutenzione;
 - d) attività di gestione delle opere pubbliche;
 - e) attività di gestione delle opere di pubblica utilità;
 - f) attività di gestione delle opere di pubblica utilità di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
3. Il numero di elettori che deve essere raggiunto per indurre il Consiglio comunale a sottoporre a referendum consultativo una o più materie di competenza comunale è pari al 10 per cento degli elettori residenti nel territorio di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'approvazione di atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
5. Il numero di elettori che deve essere raggiunto per indurre il Consiglio comunale a sottoporre a referendum consultativo una o più materie di competenza comunale è pari al 10 per cento degli elettori residenti nel territorio di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro il termine stabilito dalla legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non si è verificato il numero di elettori di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
8. Il mandato referendario delle indicazioni approvate dal cittadino nella consultazione referendaria deve essere eseguito integralmente e l'esito della consultazione deve essere comunicato al cittadino.
9. In caso di approvazione di una o più materie di competenza comunale, il Consiglio comunale è tenuto a provvedere, entro il termine stabilito dalla legge n. 40 del 28 febbraio 2001, all'attuazione delle opere di pubblica utilità di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.

ART. 51

ACCESSO AGLI ATTI

1. Ogni cittadino ha il diritto di accedere agli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 è esercitabile nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 è esercitabile nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 è esercitabile nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.
5. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001 è esercitabile nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui al comma 1 della legge n. 40 del 28 febbraio 2001.

ART. 52

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 53

ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 54

DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può nominare, anche in forma associata con altri comuni il Difensore Civico.

ART. 55

NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Nuoro a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

ART. 82

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi natura determinata, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2. La pubblicazione e l'accesso ai documenti sono assicurati, mediante l'istituzione di appositi spazi, idoneamente attrezzati, all'interessato nell'orario di ufficio, o in altro modo, e a richiesta, in forma scritta, e a costo gratuito, l'informazione viene fornita dal responsabile dell'ufficio, o da un suo delegato, e in qualsiasi forma di pubblicazione.
- 3. Gli atti destinati a rimanere segreti devono essere indicati in appositi elenchi.
- 4. Le informazioni di carattere personale non devono essere divulgate, salvo che per motivi di ordine e sicurezza nazionale.
- 5. I dati personali degli interessati, in quanto non necessari a fini di pubblica utilità, e ogni altra informazione non necessaria a fini di pubblica utilità, sono protetti e sono accessibili solo ai fini per i quali sono stati raccolti.

ART. 83

ISTANZE

- 1. Quando si richiede l'accesso ai documenti, il richiedente deve indicare in modo specifico i documenti di cui necessita e le ragioni che giustificano tale richiesta.
- 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e firmata entro 30 giorni dalla data di presentazione.

CAPITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

ART. 84

DIFENSORE CIVICO

- 1. Il Consiglio Comunale può nominare anche in forma sostitutiva con altri comuni il Difensore Civico.

ART. 85

NOMINA

- 1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, o da un altro organo di governo locale, per un periodo di carica non superiore a cinque anni, e può essere rieletto o rinnovato.
- 2. Il difensore civico è nominato tra i cittadini di cui è formato il Consiglio Comunale, o da un altro organo di governo locale, e deve essere iscritto all'Albo dei Difensori Civici.
- 3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per la loro esperienza ed competenza sono ritenute idonee a svolgere tale funzione. Il difensore civico deve essere iscritto all'Albo dei Difensori Civici, o a un altro organo di governo locale, e deve essere iscritto all'Albo dei Difensori Civici, o a un altro organo di governo locale, e deve essere iscritto all'Albo dei Difensori Civici, o a un altro organo di governo locale.
- 4. Il difensore civico rimane in carica fino al termine del suo mandato, o fino alla sua rinuncia, o fino alla sua morte, o fino alla sua dimissioni, o fino alla sua revoca, o fino alla sua decadenza, o fino alla sua morte, o fino alla sua dimissioni, o fino alla sua revoca, o fino alla sua decadenza.

5. Non può essere nominato difensore civico:
- a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da lei a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 56

DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne otterrebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la data naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

ART. 57

FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno la settimana.

ART. 58

FACOLTÀ E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

1. Il Comune può essere considerato un ente pubblico.
 2. Il Comune è un ente pubblico.
 3. Il Comune è un ente pubblico.
 4. Il Comune è un ente pubblico.
 5. Il Comune è un ente pubblico.

ART. 58

DECRETI

1. Il Comune può essere considerato un ente pubblico.
 2. Il Comune è un ente pubblico.
 3. Il Comune è un ente pubblico.
 4. Il Comune è un ente pubblico.
 5. Il Comune è un ente pubblico.

ART. 59

FUNZIONI

1. Il Comune può essere considerato un ente pubblico.
 2. Il Comune è un ente pubblico.
 3. Il Comune è un ente pubblico.
 4. Il Comune è un ente pubblico.
 5. Il Comune è un ente pubblico.

ART. 60

FACOLTÀ E PREFERENZE

1. Il Comune può essere considerato un ente pubblico.
 2. Il Comune è un ente pubblico.
 3. Il Comune è un ente pubblico.
 4. Il Comune è un ente pubblico.
 5. Il Comune è un ente pubblico.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 59

RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 60

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 61

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 62

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

È fatto il presente atto di intervento di diritto e di fatto, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo.

ART. 59

RELAZIONE ANNUALE

1. L'Amministrazione pubblica, entro il termine stabilito dalla legge, deve presentare all'organo di controllo la relazione annuale sulla gestione dell'Amministrazione pubblica, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo.

ART. 60

INDEBITATA DI FUNZIONE

1. L'Amministrazione pubblica, entro il termine stabilito dalla legge, deve presentare all'organo di controllo la relazione annuale sulla gestione dell'Amministrazione pubblica, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo.

CAPO V

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 61

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Il diritto di intervento nei procedimenti amministrativi spetta a chi ha un interesse legittimo all'esito dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo.

ART. 62

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, con il quale si manifesta l'adesione all'azione di accertamento della legittimità dell'atto amministrativo.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi d'altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 63

PROCEDIMENTI A IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.50 dello statuto.

ART. 64

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 65

ALBO PRETORIO

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la sua pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti i cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Comune può avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali. Qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrerà al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

1. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 2. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 3. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 4. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere

ART. 63

PROCEDIMENTI A IMPULSO D'UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 2. Nel caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 3. Nel caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 4. Nel caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere

ART. 64

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 2. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 3. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 4. In caso di procedimenti amministrativi, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 65

ALBO PRETORIO

1. È tenuto all'iscrizione nel Comune di residenza o di domicilio, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 2. È tenuto all'iscrizione nel Comune di residenza o di domicilio, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 3. È tenuto all'iscrizione nel Comune di residenza o di domicilio, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere
 4. È tenuto all'iscrizione nel Comune di residenza o di domicilio, l'ufficio di competenza deve essere avvertito con un mese di anticipo e deve essere

ART. 66

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d'efficienza, d'efficacia, d'economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti d'attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 67

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 68

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 69

GESTIONE IN ECONOMIA

1. l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda.

ART. 66

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa ha come scopo la produzione di beni e servizi di interesse generale, in modo da assicurare l'efficienza e la qualità delle prestazioni.
2. Gli organismi amministrativi sono tenuti a perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, nel rispetto della legalità e della trasparenza.
3. Il presente articolo si applica anche ai soggetti pubblici che svolgono attività di interesse generale, anche se non sono formalmente definiti come tali.

ART. 67

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. I servizi pubblici comunali sono quelli che, per la loro natura, sono destinati a essere forniti a tutti i cittadini e a essere gestiti in modo da assicurare l'efficienza e la qualità delle prestazioni.
2. La gestione dei servizi pubblici comunali è regolata dalla legge e dalla normativa di cui al presente articolo.

ART. 68

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali può essere affidata, in forma esclusiva o esclusiva, a una delle seguenti forme:
 - a) gestione diretta;
 - b) gestione in concessione;
 - c) gestione in affitto;
 - d) gestione in comodato d'uso;
 - e) gestione in locazione;
 - f) gestione in usufrutto;
 - g) gestione in enfiteusi;
 - h) gestione in altri modi consentiti dalla legge.
2. La gestione in concessione è quella in cui il concedente trasferisce al concessionario, a titolo oneroso, l'attività di gestione del servizio pubblico, con la riserva di mantenere la proprietà del servizio.
3. La gestione in affitto è quella in cui il concedente trasferisce al locatario, a titolo oneroso, l'attività di gestione del servizio pubblico, con la riserva di mantenere la proprietà del servizio.
4. La gestione in comodato d'uso è quella in cui il concedente trasferisce al comodatario, a titolo gratuito, l'attività di gestione del servizio pubblico, con la riserva di mantenere la proprietà del servizio.

ART. 69

GESTIONE IN ECONOMIA

1. La gestione in economia è quella in cui il servizio pubblico è gestito direttamente dal concedente, senza che sia necessario ricorrere ad alcuna delle forme di cui al presente articolo.
2. La gestione in economia è regolata dalla legge e dalla normativa di cui al presente articolo.

ART. 70

CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o d'opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale, con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

ART. 71

AZIENDE SPECIALI

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, d'efficacia, d'efficienza e d'economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione d'accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 72

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce i capitali di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 73

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate d'autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

ART. 70

CONCESSIONE A TERZI

- 1. La concessione a terzi di attività o di servizi di competenza esclusiva dello Stato o di competenza esclusiva delle Regioni, delle Province o dei Comuni, è regolata dalla legge.
- 2. La concessione a terzi di attività o di servizi di competenza esclusiva dello Stato o di competenza esclusiva delle Regioni, delle Province o dei Comuni, è regolata dalla legge.

ART. 71

AZIENDE SPECIALI

- 1. Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali è formato da un numero di componenti non superiore a quello del consiglio di amministrazione della società di cui sono azionisti.
- 2. Le aziende speciali sono sottoposte al controllo della giunta municipale e della giunta provinciale o regionale.
- 3. I servizi di competenza esclusiva dello Stato o di competenza esclusiva delle Regioni, delle Province o dei Comuni, possono essere esercitati anche da aziende speciali.

ART. 72

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

- 1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, le funzioni, le attività e i compiti.
- 2. Gli organi delle aziende speciali sono: il consiglio di amministrazione, il direttore e il direttore generale.
- 3. Il direttore e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di idoneità e di specialità professionale tecnica o amministrativa per i compiti per i quali esercitano presso l'azienda speciale o per uffici analoghi.
- 4. Il direttore è assunto per un periodo concordato salvo i casi previsti dal T.U. 207/82 in materia dei quali si applica il procedimento di nomina.
- 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del direttore del collegio dei revisori del conto, conferisce i poteri di direzione e di amministrazione delle aziende speciali, vi compie i compiti previsti dalla legge.
- 6. Il consiglio comunale provvede altresì a nominare i direttori generali e i direttori generali delle aziende speciali, ad esercitare la vigilanza sul loro operato.
- 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati in qualsiasi momento per gravi violazioni della legge.

ART. 73

ISTITUTI

- 1. Gli istituti sono enti pubblici di diritto privato, a personalità giuridica propria, con personalità patrimoniale separata e autonomia amministrativa.
- 2. Sono organi dell'istituto il consiglio di amministrazione e il direttore.
- 3. Gli organi dell'istituto sono nominati dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale o regionale.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 74

SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli d'amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 75

CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 76

CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 51, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

- 1. Il consiglio di amministrazione ha il compito di determinare gli indirizzi e le strategie generali della società e di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 3. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.

ART. 74

SOCIETÀ PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- 1. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 3. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 4. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 5. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 6. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.
- 7. Il consiglio di amministrazione ha il compito di approvare il bilancio e il bilancio consolidato della società e di approvare il bilancio consolidato della società.

ART. 75

CONVERSIONE

- 1. La conversione della società in società per azioni è consentita.
- 2. La conversione della società in società per azioni è consentita.

ART. 76

CONSORZI

- 1. Il consorzio è un ente costituito da due o più persone fisiche o giuridiche.
- 2. Il consorzio ha personalità giuridica propria.
- 3. Il consorzio ha sede in Italia.
- 4. Il consorzio ha il proprio domicilio in Italia.

ART. 77

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

SICUREZZA E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 78

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività, dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

ART. 79

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera C, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

ART. 17

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di assicurare la continuità e l'efficienza delle attività amministrative e dei servizi pubblici, nonché di promuovere la collaborazione e la cooperazione tra i diversi enti e organismi che operano nel territorio.

2. Gli accordi di programma sono conclusi tra due o più enti pubblici, anche di diversa natura, al fine di perseguire, in modo coordinato, finalità di interesse comune.

3. Gli accordi di programma sono conclusi in forma scritta e sono approvati dalle assemblee legislative dei rispettivi enti.

4. Gli accordi di programma non pregiudicano l'autonomia amministrativa e finanziaria dei singoli enti.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAP. I

SECUREZZA E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 18

SECUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune è tenuto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità con le disposizioni della legge n. 300 del 28/2/1978 e successive modificazioni.

ART. 19

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune è tenuto a garantire l'ordinamento e l'efficienza dei servizi, in conformità con le disposizioni della legge n. 40 del 28/2/1975 e successive modificazioni.

2. Il Comune è tenuto a garantire l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa, in conformità con le disposizioni della legge n. 40 del 28/2/1975 e successive modificazioni.

CAPO II

UFFICI

ART. 80

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 81

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi d'autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 82

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso "il regolamento d'organizzazione" stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO II

UFFICI

ART. 80

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere fondata sui principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità e partecipazione.

2. L'organizzazione deve essere fondata sui principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità e partecipazione.

3. L'organizzazione deve essere fondata sui principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità e partecipazione.

4. L'organizzazione deve essere fondata sui principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità e partecipazione.

ART. 81

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune è organizzato in uffici, ciascuno con compiti specifici, determinati dalla struttura organizzativa e dalle funzioni attribuite.

2. Gli uffici sono organizzati in modo da garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle attività e delle responsabilità.

4. Gli uffici del servizio sono organizzati in modo da garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione.

ART. 82

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune adotta il regolamento d'organizzazione, che determina le funzioni, le attribuzioni e le responsabilità degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento d'organizzazione deve essere approvato dal Consiglio comunale e deve essere pubblicato.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anziché mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze stesse gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 83

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai **contratti collettivi nazionali di lavoro**.

ART. 84

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato, è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 03,08/2000 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

La Commissione per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo quanto stabilito nell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/80, ha l'onore di informarvi che, in seguito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese, la Commissione ha deciso di sospendere il ricorso ai giudici nazionali per quanto riguarda la parte relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in attesa che la Repubblica francese adempia alle sue obbligazioni derivanti dal trattato.

ART. 83

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

La Commissione ha l'onore di informarvi che, in seguito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese, la Commissione ha deciso di sospendere il ricorso ai giudici nazionali per quanto riguarda la parte relativa al trattamento economico del personale della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 84

INCARICHI ESTERNI

La Commissione ha l'onore di informarvi che, in seguito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese, la Commissione ha deciso di sospendere il ricorso ai giudici nazionali per quanto riguarda la parte relativa agli incarichi esterni.

La Commissione ha l'onore di informarvi che, in seguito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese, la Commissione ha deciso di sospendere il ricorso ai giudici nazionali per quanto riguarda la parte relativa al trattamento economico del personale della ricerca scientifica e tecnologica, in attesa che la Repubblica francese adempia alle sue obbligazioni derivanti dal trattato.

La Commissione ha l'onore di informarvi che, in seguito alla decisione della Commissione di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica francese, la Commissione ha deciso di sospendere il ricorso ai giudici nazionali per quanto riguarda la parte relativa agli incarichi esterni.

ART. 85

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO III

PERSONALE DIRETTIVO

ART. 86

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento d'organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 87

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico, non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli

ART. 85

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti hanno diritto di sciopero e di astensione dalle attività lavorative in occasione delle festività nazionali e regionali, nonché in occasione delle festività religiose e civili. Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle norme in materia di servizi essenziali e di sicurezza pubblica.

2. I dipendenti hanno diritto di partecipare ai processi decisionali che interessano l'attività lavorativa, attraverso i comitati di rappresentanza dei dipendenti, ai quali è riservato il diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune.

3. I dipendenti hanno diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune, attraverso i comitati di rappresentanza dei dipendenti, ai quali è riservato il diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune.

4. I dipendenti hanno diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune, attraverso i comitati di rappresentanza dei dipendenti, ai quali è riservato il diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune.

5. I dipendenti hanno diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune, attraverso i comitati di rappresentanza dei dipendenti, ai quali è riservato il diritto di essere consultati sulle questioni di interesse comune.

CAPITOLO III

PERSONALE DIRIGENTE

ART. 86

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco della Giunta Comunale, previa delibera della Giunta Comunale, per un periodo di carica di quattro anni, rinnovabile una volta.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, nel rispetto delle finalità istituzionali e nel quadro delle direttive del Sindaco.

ART. 87

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle finalità istituzionali e nel quadro delle direttive del Sindaco.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, nel rispetto delle finalità istituzionali e nel quadro delle direttive del Sindaco.

3. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, nel rispetto delle finalità istituzionali e nel quadro delle direttive del Sindaco.

obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

ART. 88

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o d'attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) Emanando gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 89

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 90

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Quando non sia stata approvata la convenzione per il servizio di direzione generale, il direttore generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindacato di categoria, e può essere revocato con la stessa maggioranza amministrativa con cui è stato nominato.

ART. 88

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

- 1) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del personale, nel rispetto dell'obiettivo previsto dalla norma della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta comunale.
- 2) Egli in coordinamento con il sindaco e le seguenti funzioni:
 - a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organici di gestione e di bilancio;
 - b) Organizza e dirige il personale, coordinatamente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e della giunta;
 - c) Verifica l'efficienza e l'efficacia delle attività degli uffici e del personale e ne predispone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e del personale, secondo le sanzioni sulla base di quanto prevede il regolamento, in armonia con le direttive del sindaco, collettivi di lavoro;
 - e) Autorizza le missioni e prestazioni di lavoro straordinario e straordinari, i permessi e i licenziamenti del personale;
 - f) Emanando atti d'assemblazione delle deliberazioni, convoca e presiede il consiglio comunale e dei responsabili dei servizi;
 - g) Gestisce i processi di mobilità, intersezione del personale;
 - h) Presiede annualmente i comitati di gestione, presiede la commissione di gestione, presiede la commissione di gestione dell'attività, approvando alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti di merito;
 - i) Promuove i procedimenti e adotta le misure di competenza per la disciplina del personale dei servizi, nei casi in cui essi siano rimossi o trasferiti, previa consultazione del sindaco e del consiglio comunale;
 - j) Promuove e dirige gli uffici, ha il potere di convalidare e di revocare.

ART. 89

RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco ai sensi dell'art. 80, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
- 2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi e essi assegnati in base alle indicazioni del direttore generale, ovvero nominato, se nominato, e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 3) Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ufficio e ad attuare gli indirizzi e le direttive del sindaco, del direttore, se nominato, del sindaco e della giunta comunale.

ART. 90

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi organizzano e gestiscono l'attività dell'ufficio e del servizio, nel rispetto delle direttive del sindaco, del direttore, se nominato, del sindaco e della giunta comunale.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) Emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
 - l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili, degli Uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ART. 91

AVOCAZIONE

1. In caso d'inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

ART. 92

INCARICHI DIRIGENZIALI E D'ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità d'uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

ART. 31

AVOCAZIONE

In caso di avocazione, il Tribunale di Cassazione può essere chiamato a decidere in merito alla legittimità delle sentenze emesse in primo e in secondo grado. La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re.

ART. 32

INCARICHI DIRIGENZIALI E D'ALTA SPECIALIZZAZIONE

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

La legge deve essere approvata dal Parlamento e promulgata dal Re. La legge deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

ART. 93

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 94

UFFICIO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. La giunta può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n° 267/2000, secondo le norme del regolamento.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Col provvedimento motivato della Giunta al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai Contratti Collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

ART. 95

UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.
3. Il comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 286/99.
4. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e d'incarichi esterni.

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 93

COLLABORAZIONI ESTERNE

La legge n. 30 del 28.2.1983, art. 1, comma 1, lettera a) stabilisce che per la determinazione del relativo trattamento economico...

ART. 94

UFFICIO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO

La legge n. 30 del 28.2.1983, art. 1, comma 1, lettera b) stabilisce che per la determinazione del relativo trattamento economico...

ART. 95

UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

La legge n. 30 del 28.2.1983, art. 1, comma 1, lettera c) stabilisce che per la determinazione del relativo trattamento economico...

CAPO IV

IL SEGRETARIATO COMITALE

ART. 96

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 97

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti de comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
6. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco e deliberata dalla Giunta Municipale.

ART. 98

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

ART. 28

SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è sotto la sua direzione. Il segretario comunale può essere sostituito dal vice segretario comunale. Il segretario comunale è a tutti gli effetti un funzionario pubblico. Il segretario comunale è a tutti gli effetti un funzionario pubblico. Il segretario comunale è a tutti gli effetti un funzionario pubblico.

ART. 29

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo. Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo. Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo. Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo. Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo. Il segretario comunale è il capo del personale e ha funzioni di direzione e di controllo.

ART. 30

VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco e ha funzioni di supplimento al segretario comunale. Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco e ha funzioni di supplimento al segretario comunale. Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco e ha funzioni di supplimento al segretario comunale. Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco e ha funzioni di supplimento al segretario comunale. Il vice segretario comunale è nominato dal sindaco e ha funzioni di supplimento al segretario comunale.

CAPO V

LA RESPONSABILITÀ

ART. 99

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. *Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni d'obblighi di servizio.*
2. *Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.*
3. *Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.*

ART. 100

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. *Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.*
2. *Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.*
3. *La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.*
4. *Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni d'organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.*

ART. 101

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. *Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio denaro del comune o siano incaricati della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.*

CAPO V

LA RESPONSABILITÀ

ART. 99

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni o omissioni di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o indirettamente di un fatto che costituisce una violazione di legge o di un'attività illecita, deve darne comunicazione immediata al sindaco e al presidente del consiglio comunale. Qualora il fatto stesso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la comunicazione è fatta a cura del sindaco.

ART. 100

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore o i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge o dal regolamento, compiono un fatto che causa un danno ingiusto sono civilmente obbligati al risarcimento.

2. Ove il comune abbia contratto al terzo l'ammontare del danno causato dall'amministratore, il segretario o dal dipendente si rivalga egualmente contro il comune del trattamento sindacale.

3. La responsabilità dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia fatto o fatto fare un'attività sia nel caso di omissione o di commissione, sia nel caso di fatto illecito, è esclusa quando il fatto stesso sia imputabile al comune o al dipendente o al terzo, o quando il fatto stesso sia imputabile al comune o al dipendente o al terzo, o quando il fatto stesso sia imputabile al comune o al dipendente o al terzo.

4. Quando la violazione dei diritti sia dovuta ad omissione o a commissione di un fatto che causa un danno ingiusto, il presidente e i membri del consiglio hanno l'obbligo di intervenire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

ART. 101

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il sindaco e ogni altro amministratore che abbia contratto al comune o siano incaricati dell'amministrazione del comune, sono civilmente obbligati al risarcimento del danno ingiusto causato dal comune o dal dipendente o dal terzo, o quando il fatto stesso sia imputabile al comune o al dipendente o al terzo, o quando il fatto stesso sia imputabile al comune o al dipendente o al terzo.

CAPO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 102

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare d'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 103

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 104

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione d'opere pubbliche.

CAPO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 102

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è tenuto a osservare le norme finanziarie fondate su certezza di entrate e uscite.
3. Il comune in conformità della legge vigenti in materia è tenuto a essere efficiente ed economico nell'impiego delle risorse, a essere trasparente e a garantire l'equilibrio.

ART. 103

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le attività finanziarie del comune sono quelle proprie, autonome e complementari, finalizzate all'attuazione delle politiche di bilancio e alla gestione delle risorse pubbliche, nonché all'attuazione delle attività di gestione e di organizzazione del territorio.
2. I finanziamenti erogati dal comune a enti pubblici e privati, a fini di interesse pubblico, sono soggetti a disciplina e controllo della giunta comunale e del consiglio comunale.
3. Nell'ambito delle attività finanziarie del comune, la legge e il regolamento conferiscono al consiglio comunale, ai comitati e agli organismi di gestione, la competenza e l'autorità necessaria per la gestione delle attività finanziarie del comune.
4. Il comune è tenuto a essere efficiente ed economico nell'impiego delle risorse, a essere trasparente e a garantire l'equilibrio.

ART. 104

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il patrimonio del comune è costituito dai beni di cui il comune è titolare, a prescindere dalla natura dei beni, e dalle risorse finanziarie del comune.
2. I beni del comune sono destinati a fini di interesse pubblico e non possono essere alienati, gravati o in altro modo disposti, se non in conformità della legge e del regolamento.
3. L'amministrazione dei beni del comune è disciplinata dalla legge e dal regolamento, e deve essere finalizzata a garantire l'efficienza e l'economicità dell'impiego delle risorse e a garantire l'equilibrio.

ART. 105

BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 106

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale, allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

ART. 107

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 108

REVISORE DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un candidato, il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

ART. 102

RELAZIONE COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nel caso di questa legge si applicano le disposizioni del regolamento contabile.
2. La gestione finanziaria del Comune è svolta in base al bilancio approvato in sede di bilancio preventivo e relativo in sede di bilancio consuntivo. L'incarico di gestione finanziaria del Comune è affidato all'Amministratore Delegato, il quale è responsabile nei confronti del Consiglio Comunale e del Sindaco per la gestione finanziaria del Comune.
3. Il bilancio è approvato dalla Giunta Comunale e deve essere depositato presso l'Ufficio di bilancio e contabilità del Comune.
4. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con voto segreto, entro il termine stabilito dalla legge.

ART. 103

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il Rendiconto della Gestione è un documento contabile che illustra l'andamento economico e finanziario del Comune durante l'esercizio.
2. Il Rendiconto della Gestione è approvato dalla Giunta Comunale e depositato presso l'Ufficio di bilancio e contabilità del Comune.
3. Il Rendiconto della Gestione deve essere depositato presso l'Ufficio di bilancio e contabilità del Comune entro il termine stabilito dalla legge.

ART. 104

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per l'esecuzione dei lavori, può ricorrere all'assunzione di appalti, locazioni, servizi e forniture di beni e servizi, alle vendite agli appalti e titoli emessi e alle concessioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del prezzo e le procedure di appalto.
3. La stipulazione deve essere preceduta dalla determinazione del prezzo e le procedure di appalto.

ART. 105

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto segreto, il Revisore dei Conti secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause d'incompatibilità, al fine di garantire la posizione d'imparzialità ed indipendenza. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a..
4. Il Revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
8. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del d.lgs.3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 109

TESORERIA

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
 - c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 110

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 111

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 112

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'Albo Pretorio del Comune.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 114

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

ART. 111

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 138 della Costituzione, assicurando la necessaria armonia con le altre norme e tal fine della Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta del Consiglio municipale.

ART. 112

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori ai Presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 138 della Costituzione, assicurando la necessaria armonia con le altre norme e tal fine della Regione.
2. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori ai Presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 138 della Costituzione, assicurando la necessaria armonia con le altre norme e tal fine della Regione.
3. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori ai Presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 138 della Costituzione, assicurando la necessaria armonia con le altre norme e tal fine della Regione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 113

RELAZIONE FINALE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma dell'Alto Adige.
2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma dell'Alto Adige.
3. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle modifiche statutarie.

ART. 114

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio municipale con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio. La proposta di modifica non viene approvata se la votazione è negativa.
2. In alternativa, la modifica dello Statuto può essere approvata se la relativa deliberazione viene approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio municipale.
3. Nella stessa seduta può essere approvata la votazione.

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 AUTONOMIA STATUTARIA	
ART. 2 FINALITÀ.....	
ART. 3 PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - USO DELLA LINGUA SARDA	
ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE	
ART. 5 STEMMA E GONFALONE.....	
ART. 6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	
ART. 7 IL COMUNE I GIOVANI E LA PARROCCHIA	
ART. 8 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE	
ART. 9 PARI OPPORTUNITÀ	
ART. 10 ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.	
ART. 11 TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE	
ART. 12 ASSISTENZA SCOLASTICA	
ART. 13 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO	
ART. 14 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	
ART. 15 ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO.....	
ART. 16 CONFERENZA STATO - CITTÀ - AUTONOMIE LOCALI.....	
ART. 17 TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.....	
ART. 18 ORGANI	
ART. 19 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	
ART. 20 CONSIGLIO COMUNALE.....	
ART. 21 SESSIONI E CONVOCAZIONE	
ART. 22 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	
ART. 23 COMMISSIONI.....	
ART. 24 COMMISSIONI ESTERNE.....	
ART. 25 COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA	
ART. 26 PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	
ART. 27 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	
ART. 28 GRUPPI CONSILIARI.....	
ART. 29 SINDACO.....	

SOMMARIO

.....	ART. 109
.....	ART. 110
.....	ART. 111
.....	ART. 112
.....	ART. 113
.....	ART. 114
.....	ART. 115
.....	ART. 116
.....	ART. 117
.....	ART. 118
.....	ART. 119
.....	ART. 120
.....	ART. 121
.....	ART. 122
.....	ART. 123
.....	ART. 124
.....	ART. 125
.....	ART. 126
.....	ART. 127
.....	ART. 128
.....	ART. 129
.....	ART. 130
.....	ART. 131
.....	ART. 132
.....	ART. 133
.....	ART. 134
.....	ART. 135
.....	ART. 136
.....	ART. 137
.....	ART. 138
.....	ART. 139
.....	ART. 140
.....	ART. 141
.....	ART. 142
.....	ART. 143
.....	ART. 144
.....	ART. 145
.....	ART. 146
.....	ART. 147
.....	ART. 148
.....	ART. 149
.....	ART. 150
.....	ART. 151
.....	ART. 152
.....	ART. 153
.....	ART. 154
.....	ART. 155
.....	ART. 156
.....	ART. 157
.....	ART. 158
.....	ART. 159
.....	ART. 160
.....	ART. 161
.....	ART. 162
.....	ART. 163
.....	ART. 164
.....	ART. 165
.....	ART. 166
.....	ART. 167
.....	ART. 168
.....	ART. 169
.....	ART. 170
.....	ART. 171
.....	ART. 172
.....	ART. 173
.....	ART. 174
.....	ART. 175
.....	ART. 176
.....	ART. 177
.....	ART. 178
.....	ART. 179
.....	ART. 180
.....	ART. 181
.....	ART. 182
.....	ART. 183
.....	ART. 184
.....	ART. 185
.....	ART. 186
.....	ART. 187
.....	ART. 188
.....	ART. 189
.....	ART. 190
.....	ART. 191
.....	ART. 192
.....	ART. 193
.....	ART. 194
.....	ART. 195
.....	ART. 196
.....	ART. 197
.....	ART. 198
.....	ART. 199
.....	ART. 200

ART. 30 RIBUZIONI D'AMMINISTRAZIONE	
ART. 31 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA	
ART. 32 ATTRIBUZIONI D'ORGANIZZAZIONE	
ART. 33 ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	
ART. 34 VICESINDACO	
Art. 35 MOZIONI DI SFIDUCIA.....	
ART. 36 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO	
ART. 37 GIUNTA COMUNALE.....	
ART. 38 COMPOSIZIONE	
ART. 39 NOMINA.....	
ART. 40 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	
ART. 41 COMPETENZE	
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	
ART. 42 PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	
ART. 43 ASSOCIAZIONISMO	
ART. 44 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI	
ART. 45 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI.....	
ART. 46 VOLONTARIATO	
CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	
ART. 47 CONSULTAZIONI.....	
ART. 48 PETIZIONI.....	
ART. 49 PROPOSTE	
ART. 50 REFERENDUM.....	
ART. 51 ACCESSO AGLI ATTI.....	
ART. 52 DIRITTO DI INFORMAZIONE	
ART. 53 ISTANZE.....	
CAPO IV DIFENSORE CIVICO.....	
ART. 54 DIFENSORE CIVICO	
ART. 55 NOMINA.....	
ART. 56 DECADENZA	
ART. 57 FUNZIONI.....	
ART. 58 FACOLTÀ E PREROGATIVE.....	
ART. 59 RELAZIONE ANNUALE.....	
ART. 60 INDENNITÀ DI FUNZIONE.....	
CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
ART. 61 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI.....	
ART. 62 PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE.....	
ART. 63 PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO	
ART. 64 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO.....	
TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	
ART. 65 ALBO PRETORIO	
ART. 66 OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	
ART. 67 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	

ART. 68	FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	
ART. 69	GESTIONE IN ECONOMIA	
ART. 70	CONCESSIONE A TERZI	
ART. 71	AZIENDE SPECIALI.....	
ART. 72	STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI	
ART. 73	ISTITUZIONI.....	
ART. 74	SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
ART. 75	CONVENZIONI.....	
ART. 76	CONSORZI.....	
ART. 77	ACCORDI DI PROGRAMMA	
TITOLO V UFFICI E PERSONALE		
CAPO I SICUREZZA E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI		
ART. 78	SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO	
ART. 79	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	
CAPO II UFFICI		
ART. 80	PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI	
ART. 81	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	
ART. 82	REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	
ART. 83	STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.....	
ART. 84	INCARICHI ESTERNI.....	
ART. 85	DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI.....	
CAPO III PERSONALE DIRETTIVO.....		
ART. 86	DIRETTORE GENERALE.....	
ART. 87	COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE	
ART. 88	FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE.....	
ART. 89	RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	
ART. 90	FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	
ART. 91	AVOCAZIONE.....	
ART. 92	INCARICHI DIRIGENZIALI E D'ALTA SPECIALIZZAZIONE	
ART. 93	COLLABORAZIONI ESTERNE	
ART. 94	UFFICIO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO	
CAPO IV		
ART. 95	UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO.....	
ART. 96	SEGRETARIO COMUNALE.....	
ART. 97	FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.....	
ART. 98	VICESEGRETARIO COMUNALE.....	
CAPO V LA RESPONSABILITÀ		
ART. 99	RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE	
ART. 100	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	
ART. 101	RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI.....	
CAPO VI FINANZA E CONTABILITÀ		
ART. 102	ORDINAMENTO.....	
ART. 103	ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE.....	
ART. 104	AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI	
ART. 105	BILANCIO COMUNALE.....	

ART. 106 RENDICONTO DELLA GESTIONE.....
ART. 107 ATTIVITÀ CONTRATTUALE
ART. 108 REVISORE DEI CONTI
ART. 109 TESORERIA
ART. 110 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
ART. 111 INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
.....
ART. 112 PARERI OBBLIGATORI.....
ART. 113 ENTRATA IN VIGORE.....
ART. 114 MODIFICHE DELLO STATUTO.....

ART. 106 RINNOVO DELLA GESTIONE.....

ART. 107 ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....

ART. 108 REVISORE DEI CONTI.....

ART. 109 TESORERIA.....

ART. 110 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.....

ART. 111 INIZIATIVE PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI.....

ART. 112 PARERI OBBLIGATORI.....

ART. 113 ENTRATA IN VIGORE.....

ART. 114 MODIFICHE DELLO STATUTO.....